

COVID-19

Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia” recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III)

LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO (MISURE A FAVORE DELLE PMI)

Al fine di arginare la carenza di liquidità delle imprese italiane, il Decreto al Titolo III prevede alcune misure di sostegno della liquidità attraverso l’ausilio del sistema bancario.

CHI

PMI, imprese in generale, i lavoratori subordinati e autonomi, nonché liberi professionisti, prevedendo la possibilità di accedere ai benefici di cui al Fondo di solidarietà mutui “prima casa”.

NOTA BENE

Sono PMI quelle imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

In presenza di partecipazioni in altre società, in linea di principio e salvo alcune specificità: (i) se la percentuale di partecipazione o di diritti di voto è superiore al 25% devono essere sommati i dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla percentuale di partecipazione o di diritti di voto detenuta nelle società immediatamente a valle e a monte della società richiedente; (ii) se la percentuale è superiore al 50 % i predetti dati devono essere sommati per intero.

COSA

Moratoria per i finanziamenti già erogati

Moratoria dei finanziamenti a piccole e medie imprese, consentendo la sospensione fino al 30 settembre 2020 della possibilità di revocare le aperture di credito e sospendendo, fino alla stessa data, il rimborso dei finanziamenti (in varie forme).

In particolare, è prevista:

- ◆ una proroga fino al 30 settembre 2020 per prestiti non rateali anche con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- ◆ una sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni in scadenza prima del 30 settembre 2020 dei mutui e altri finanziamenti rateali e leasing, senza nuovi o maggiori oneri;
- ◆ l'irrevocabilità fino al 30 settembre 2020, per una parte o per l'intero, degli importi accordati per le aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, per l'eventuale maggior somma esistente alla data di entrata in vigore del Decreto.

NOTA BENE

Tali misure di favore sono riservate alle PMI che:

- ◆ ne facciano richiesta, autocertificando di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta del diffondersi dell'emergenza COVID-19;
- ◆ non siano titolari di esposizioni debitorie considerate deteriorate.

Moratoria dei termini di rimborso per il fondo 394/81 - e-commerce e export (articolo 58)

È prevista una sospensione dei termini per il rimborso dei finanziamenti dal Fondo Rotativo 394-81 a sostegno delle imprese italiane che vogliono accedere all'e-commerce o usufruire della consulenza di un *Temporary Export Manager* (TEM) per l'internazionalizzazione.

Possibilità di beneficiare della sospensione delle rate (capitale e interessi) in scadenza nel 2020 fino al 31 dicembre 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Il sostegno alla nuova finanza – il Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 49)

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, a valere per le PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, è stato rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI

L'accesso al Fondo avverrà a titolo gratuito e per l'importo massimo di 5 milioni di Euro (raddoppiando il limite originariamente previsto) e permetterà agli istituti di credito la rinegoziazione del debito purché il finanziatore conceda nuovo credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito residuo.

Sono stati inoltre previsti meccanismi di:

- ◆ estensione automatica della garanzia del Fondo anche per le operazioni per le quali le banche hanno riconosciuto la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale;
- ◆ non debenza della commissione per mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

Per i settori che hanno già subito una notevole flessione del mercato, ovvero quelli immobiliare, turistico e alberghiero, è prevista un'ulteriore forma di sostegno, consentendo di cumulare la garanzia del Fondo con altre garanzie per operazioni oltre i 500.000 euro e con durata minima di 10 anni.

È stata ampliata la facoltà di partecipare all'incremento del Fondo PMI a soggetti privati, con l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio e su portafogli di mini bond.

È altresì prevista un innalzamento dell'importo massimo di microcredito, di cui all'articolo 111 TUB, da euro 25.000 a euro 40.000.

Dal punto di vista degli adempimenti amministrativi nei confronti del Fondo, il Governo ha prorogato di tre mesi tutti i termini.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO (MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE NON-PMI)

Sono state introdotte misure di supporto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

CHI

Imprese non rientranti nei parametri delle PMI.

COSA

Lo Stato potrà garantire le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in favore delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria per un importo massimo pari all'80% dell'esposizione assunta.

Le imprese non-PMI che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa degli effetti economici negativi derivanti dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, dovranno appartenere a specifici settori che individuerà il MEF con apposito decreto.

Il supporto finanziario fornito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà sostanziarsi in varie forme, anche indirette, mediante il sostegno di banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Ai fini della concessione della garanzia statale, nonché dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie, l'individuazione dei criteri e delle modalità è demandata ad un successivo decreto del MEF, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

MISURE A SUPPORTO DI LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini.

CHI

Lavoratori autonomi e liberi professionisti.

COSA

Per un periodo di 9 mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto viene riconosciuta l'ammissione al “Fondo Gasparrini”, ovvero il fondo solidarietà mutui “prima casa” anche ai professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino di aver subito un calo del 33% del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Inoltre, ai fini dell'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

L'accesso al Fondo anche alla categoria dei professionisti e lavoratori autonomi consente di beneficiare del pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

◆ **Avv. Massimo Di Terlizzi:** massimo.diterlizzi@studiopirola.com